



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori Mauro Maria MARINO, GUERRA, AMATI, ANGIONI, BORIOLI, CONTE, DALLA ZUANNA, Stefano ESPOSITO, FASIOLO, FORNARO, FRAVEZZI, GIACOBBE, LEPRI, Eva LONGO, LUCHERINI, MASTRANGELI, MOSCARDELLI, PADUA, PAGLIARI, PEZZOPANE, Gianluca ROSSI, SANGALLI, SANTINI, SPILABOTTE, SUSTA, TURANO e ZANONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MAGGIO 2017

Disposizioni concernenti la riorganizzazione delle agenzie fiscali

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge contiene misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali. Tali misure si rendono necessarie per fornire maggiore autonomia alle agenzie fiscali in materia finanziaria, organizzativa e di personale ed allo stesso tempo rafforzare la supervisione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Le misure proposte sono in linea con alcune delle raccomandazioni contenute nei rapporti commissionati all'OCSE ed al Fondo monetario internazionale (FMI) sullo stato dell'amministrazione finanziaria italiana, pubblicati a luglio 2016, rispettivamente «Amministrazione fiscale italiana» e Italia – Rafforzamento della *governance* e dell'efficacia delle agenzie fiscali. Tali rapporti, pur condotti in modo indipendente e quindi con diversità di metodi, accenti e approfondimenti, concordano però su alcuni temi di fondo, sia sul piano dell'analisi che su quello delle raccomandazioni. In primo luogo, i due rapporti concordano su un giudizio storico positivo. Dalla loro istituzione nel 2000 ad oggi le agenzie fiscali hanno migliorato la *performance* complessiva del sistema fiscale italiano: il grado di adempimento dei contribuenti e le capacità di intervento del fisco sono aumentate. Ma emergono importanti criticità, cui corrispondono importanti opportunità di miglioramento. In sintesi, il sistema delle agenzie, impostato sul rapporto *principal-agent*, negli ultimi anni è andato deteriorando, nel senso che è stata progressivamente erosa l'autonomia delle agenzie, che oggi risulta molto ridotta rispetto alle migliori pratiche internazionali. Secondo entrambi i rapporti, occorre

ripristinare l'autonomia originariamente prevista dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (cosiddetta riforma Bassanini) che attuò la riforma. In particolare:

– Occorre ridare autonomia finanziaria alle agenzie: eventuali interventi di *spending review* generalizzata non possono riguardare orizzontalmente anche le agenzie, come avvenuto recentemente con i tagli alle spese per gli immobili, per il personale e per l'informatica. Gli interventi di riduzione dovrebbero riguardare i fondi complessivi erogati alle agenzie, lasciando libere queste ultime di decidere come ripartire i tagli sulle specifiche voci.

– La gestione del personale è in condizioni particolarmente critiche. Hanno pesato numerosi interventi legislativi susseguitisi negli ultimi anni, che hanno progressivamente eroso l'autonomia delle agenzie su questo fronte, e da ultimo la nota sentenza della Corte costituzionale sugli incarichi dirigenziali. Occorre intervenire urgentemente per dare alle agenzie l'autonomia necessaria a svolgere efficacemente la loro missione, sul fronte delle regole per il reclutamento, la valutazione, lo sviluppo di carriera, gli incentivi, il contratto di lavoro.

– È anche opportuno ribadire la piena autonomia delle agenzie nella determinazione della loro organizzazione interna.

– Occorre rivedere il sistema delle convenzioni tra Ministero dell'economia e delle finanze e agenzie, che oggi sono basati su una pluralità eccessiva di micro-obiettivi, mentre dovrebbero invece fare riferimento a pochi obiettivi di carattere generale e strategico, ponendo l'accento sugli obiettivi di miglioramento dell'adempimento spontaneo

dei contribuenti. Allo stesso tempo il sistema delle convenzioni, e gli incentivi in esse previsti, vanno rivisti anche per migliorare il coordinamento e la supervisione del Ministero dell'economia e delle finanze sull'operato delle agenzie.

L'esigenza di intervenire acquista valenza prioritaria nel contesto di trasformazione della macchina fiscale intrapreso negli ultimi anni. Obiettivo trasversale e strategico di tale trasformazione è il miglioramento dei rapporti con i contribuenti, attraverso una maggiore certezza normativa, migliori garanzie procedurali, la semplificazione sistematica dei regimi fiscali e la riduzione degli adempimenti. In generale, si punta a potenziare e valorizzare il confronto preventivo tra fisco e contribuente, con l'intento di migliorare l'adempimento spontaneo, rispetto alla tradizionale attività di controllo e accertamento *ex-post*.

In particolare, nella direzione di conferire maggiore stabilità e certezza al sistema fiscale vanno: *i)* la ridefinizione dell'abuso del diritto unificata a quella dell'elusione, estesa a tutti i tributi e non limitata a fattispecie particolari, corredata della previsione di adeguate garanzie procedurali; *ii)* la revisione delle sanzioni penali e amministrative, secondo criteri di proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti; *iii)* l'introduzione del regime della *cooperative compliance*, seguendo le linee proposte dall'OCSE, con la previsione di sistemi di gestione e di controllo interno dei rischi fiscali da parte dei grandi contribuenti; *iv)* il miglioramento del sistema degli interpelli preventivi, delle procedure del contenzioso e dell'efficienza delle commissioni tributarie; *v)* la razionalizzazione della riscossione.

Tale cambiamento di approccio e l'obiettivo di migliorare il coordinamento e la supervisione sono alla base del processo di revisione delle convenzioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le agenzie fiscali, avviato nel 2016. La sua importanza è stata da ultimo sottolineata dall'atto di in-

dirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2017-2019, emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze nel novembre 2016. Tale atto prevede inoltre che, per consolidare la *governance* dell'amministrazione finanziaria e migliorare il coordinamento del sistema fiscale, il Ministro dell'economia e delle finanze istituirà e presiederà un tavolo permanente, a cui parteciperà anche il vice ministro con delega alle finanze, con tutte le componenti dell'amministrazione.

In questa stessa direzione è andata la ridefinizione della missione delle agenzie fiscali, attuata con il decreto legislativo n. 157 del 2015, accentuando l'importanza della prevenzione e dei servizi alle imprese e rivedendo i criteri su cui sono basati gli incentivi contenuti nelle convenzioni. Si intende anche contenere l'impatto dell'attività di accertamento sullo svolgimento dell'attività economica dei contribuenti migliorando l'efficacia dei controlli mediante verifiche unificate e l'uso appropriato e completo delle informazioni già contenute nelle banche dati a disposizione dell'amministrazione finanziaria. Accentuare la prevenzione e i servizi al contribuente (*ruling* internazionale, interpelli preventivi, *cooperative compliance*, per i grandi contribuenti, il «cambio verso» per i medio-piccoli), lavorare per migliorare l'efficienza e la rapidità della logistica nei traffici internazionali diviene impossibile se le agenzie non dispongono di professionalità adeguate, in grado di interagire in modo qualificato, responsabile ed efficace con i contribuenti.

I recenti interventi per migliorare l'attrattività dell'Italia dal punto di vista fiscale rischiano di essere vanificati dalle difficoltà operative delle agenzie fiscali. In altre parole, se non si interviene tempestivamente sarà difficile attuare quel cambiamento generale nell'orientamento del fisco innescato dai provvedimenti di attuazione della delega fiscale (legge n. 23 del 2014) e da altri provvedimenti.

Il disegno di legge recepisce le indicazioni contenute nella risoluzione Doc. XXIV, n. 76, approvata dalla Commissione finanze e tesoro nella seduta del 16 maggio

2017, a conclusione dell'esame dei rapporti del FMI e dell'OCSE citati in precedenza (affare assegnato n. 850).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Le disposizioni normative di cui alla presente legge sono dirette a potenziare l'autonomia e l'efficienza delle agenzie fiscali, allo scopo di garantire l'effettività del gettito delle entrate e l'incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari, anche attraverso il miglioramento del rapporto con i contribuenti, per i fini di cui agli articoli 311 e 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e all'articolo 81, primo comma, della Costituzione.

Art. 2.

(Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le agenzie fiscali svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse e rilevanza per l'Unione europea e operano anche quali organi tecnici dell'Unione europea per le materie di rispettiva competenza»;

b) all'articolo 10, comma 1:

1) la parola: «anche» è soppressa;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In dipendenza delle funzioni spettanti al Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'articolo 81 della Costituzione e degli articoli 311 e 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione eu-

ropea (TFUE) in materia di risorse proprie dell'Unione europea che devono essere assicurate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 4 del TFUE, alle agenzie fiscali, quali enti pubblici strumentali dello stesso Ministero, sono riconosciuti livelli rafforzati di autonomia»;

c) all'articolo 59:

1) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «obiettivi da raggiungere» sono aggiunte le seguenti: «ivi compresi specifici obiettivi di incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari, del livello di efficacia dell'azione di prevenzione e contrasto dell'evasione fiscale, delle frodi e degli illeciti»;

2) al comma 3, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) i criteri per la redazione della mappa dei rischi operativi e per la definizione degli indicatori di rischio di non conformità di ciascuna agenzia fiscale»;

3) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Per la misurazione degli obiettivi di cui al comma 2, le convenzioni di cui allo stesso comma 2 definiscono, per ciascuna agenzia fiscale:

a) indicatori della produttività, qualità e tempestività dell'attività svolta nelle aree di operatività;

b) indicatori della complessiva efficacia ed efficienza gestionale.

3-ter. Gli indicatori di cui al comma 3-bis sono definiti in base ai seguenti criteri generali:

a) rispetto dei principi di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, anche con riguardo alla richiesta di documentazione già in possesso dell'amministrazione finanziaria;

b) preponderanza di peso degli indicatori espressione delle attività volte a facilitare gli adempimenti tributari, a contribuire a una maggiore competitività delle imprese italiane e a favorire l'attrattività degli investimenti in Italia per le imprese estere che intendono operare nel territorio nazionale, nonché delle attività di prevenzione e contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di erogazione dei servizi al contribuente e di tempestiva esecuzione dei provvedimenti di rimborso e di sgravio;

c) tempestività delle direttive adottate a seguito di mutamenti legislativi e della giurisprudenza di legittimità che possano incidere sui rapporti pendenti ai fini dell'autotutela, acquiescenza a sentenze, adesioni, mediazioni e conciliazioni giudiziali»;

4) al comma 4:

4.1) all'alinea, le parole: «su tre capitoli che vanno a comporre una unità previsionale di base per ciascuna agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «su un apposito capitolo per ciascuna agenzia»;

4.2) alla lettera c), le parole: «del recupero di gettito nella lotta all'evasione» sono sostituite dalle seguenti: «, ivi compresi quelli derivanti dal recupero di gettito nella lotta all'evasione e dal migliorato adempimento spontaneo dei contribuenti,»;

d) all'articolo 60, comma 2, terzo periodo, la parola: «quarantacinque» è sostituita dalla seguente: «trenta»;

e) all'articolo 61:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Al fine di garantire l'effettività del gettito delle entrate e l'incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari, anche attraverso il miglioramento del rapporto con i contribuenti, per

i fini richiamati all'articolo 10, comma 1, ultimo periodo, le agenzie fiscali hanno:

a) autonomia statutaria, secondo quanto disposto dall'articolo 66;

b) autonomia di bilancio, contabile, finanziaria e patrimoniale, secondo quanto disposto dagli articoli 70 e 70-bis;

c) autonomia regolamentare ed in materia di personale, secondo quanto disposto dall'articolo 71»;

2) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le agenzie fiscali garantiscono la massima trasparenza, rendendo pubblici obiettivi, attività svolta e risultati conseguiti»;

3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le agenzie fiscali organizzano i servizi di assistenza, consulenza e controllo con l'obiettivo di facilitare gli adempimenti tributari, anche grazie all'impiego di nuove e più avanzate forme di comunicazione con il contribuente, contribuendo a una maggiore competitività delle imprese italiane e favorendo l'attrattività degli investimenti in Italia per le imprese estere che intendono operare nel territorio nazionale. Le agenzie, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni loro assegnate, perseguono, inoltre, la riduzione della invasività dei controlli e dei connessi adempimenti secondo il principio del controllo amministrativo unico, sviluppando ulteriormente tecniche di analisi dei rischi. Le agenzie orientano, in funzione degli obiettivi istituzionali e della missione prioritaria di facilitare e promuovere l'assolvimento degli obblighi tributari, i programmi di formazione e sviluppo del personale, nonché i criteri di determinazione dei compensi incentivanti, nel quadro del sistema delle convenzioni di cui all'articolo 59».

f) all'articolo 67, le parole: «tre anni», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»;

g) all'articolo 69, comma 1:

1) le parole: «di risultati particolarmente negativi della gestione» sono sostituite dalle seguenti: «di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti in convenzione per almeno due anni consecutivi»;

2) dopo le parole: «su proposta del ministro delle finanze» sono inserite le seguenti: «possono essere revocati il direttore ed il comitato di gestione e»;

3) dopo le parole: «il quale» è inserita la seguente: «ne»;

4) le parole: «, del direttore del comitato di gestione dell'agenzia» sono soppresse;

h) dopo l'articolo 70 è inserito il seguente:

«Art. 70-bis - (*Regole di finanziamento*) -
1. I finanziamenti alle agenzie fiscali erogati ai sensi degli articoli 59 e 70, sono determinati secondo le procedure previste dal presente articolo. Alle entrate incassate nell'ultimo anno consuntivato come rilevato dal rendiconto generale delle amministrazioni dello Stato, e maggiorate del tasso di inflazione programmata, si applicano le seguenti percentuali:

a) per l'Agenzia delle entrate 0,89 per cento, relativamente alle entrate indicate nell'elenco A) allegato al presente decreto;

b) per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli 1,40 per cento relativamente alle entrate indicate nell'elenco B) allegato al presente decreto.

2. La quota incentivante di cui all'articolo 59 è fissata, per l'Agenzia delle entrate, in una percentuale non inferiore a 7,5 per cento e non superiore a 9,5 per cento e, per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in una percentuale non inferiore a 5,5 per cento e non superiore a 7,5 per cento, dei rispettivi finan-

ziamenti determinati in base al comma 1 ed è attribuita alla singola agenzia, nella misura stabilita dalla convenzione, previa verifica del raggiungimento degli obiettivi ivi indicati. Nei limiti delle risorse complessivamente e rispettivamente stanziare, le agenzie determinano le somme da destinare al personale e al potenziamento dei medesimi enti.

3. La rideterminazione annuale dei finanziamenti è effettuata al netto degli effetti prodotti sul gettito da fattori normativi e della variazione proporzionale del prodotto interno lordo in termini reali. Il singolo finanziamento così determinato non può variare più del 3 per cento rispetto a quello stanziato per l'esercizio precedente.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto del livello delle entrate di cui ai citati elenchi A e B, incassate nell'ultimo triennio consuntivato e rilevate dal rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato, e della verifica dei risultati conseguiti dalle agenzie fiscali in attuazione delle convenzioni di cui all'articolo 59 può con proprio decreto, da adottare con cadenza triennale entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello in cui dovranno determinarsi i nuovi finanziamenti, modificare le percentuali di cui al comma 1 ed aggiornare gli elenchi ivi previsti.

5. Al fine di salvaguardare l'autonomia contabile, di bilancio e finanziaria attribuita alle agenzie, le leggi dello Stato che dispongono riduzioni della spesa delle amministrazioni pubbliche determinano per le agenzie fiscali solo decurtazioni degli stanziamenti definiti in base agli articoli 59 e 70, preservando l'autonoma determinazione delle medesime agenzie in ordine alle specifiche spese da ridurre all'interno del proprio bilancio di esercizio»;

i) l'articolo 71 è sostituito dal seguente:

«Art. 71. - (*Autonomia regolamentare*) - 1. Fatto salvo quanto previsto nel comma 2 del presente articolo, il rapporto di lavoro dei dipendenti delle agenzie fiscali è disciplinato

dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dal contratto nazionale collettivo, nell'ambito di un ulteriore specifico comparto di contrattazione dedicato alle agenzie fiscali. Ciascuna agenzia definisce la contrattazione collettiva aziendale di secondo livello.

2. Al fine di garantire l'imparzialità e il buon andamento nell'esercizio della funzione pubblica assegnata alle agenzie fiscali e in considerazione della peculiarità delle funzioni svolte e delle specifiche professionalità utilizzate, in deroga al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le materie indicate al comma 3 sono disciplinate da ciascuna agenzia con il proprio regolamento di amministrazione, in conformità ai principi indicati al comma 4.

3. Il regolamento di amministrazione è deliberato dal comitato di gestione, su proposta del direttore dell'agenzia, ed è sottoposto al ministro vigilante secondo le disposizioni dell'articolo 60. In particolare, esso:

a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia;

b) detta le norme per l'assunzione del personale dell'agenzia, per l'aggiornamento e per la formazione professionale, nonché per la valutazione dello stesso;

c) fissa le dotazioni organiche complessive del personale dipendente dall'agenzia;

d) determina le regole per l'accesso alla dirigenza;

e) individua apposite posizioni organizzative di livello non dirigenziale e fissa le relative regole di accesso;

f) stabilisce i criteri per la mobilità dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative non dirigenziali.

4. Il regolamento di amministrazione è redatto in conformità ai seguenti principi:

a) il reclutamento dei funzionari avviene mediante procedura concorsuale ovvero passaggio diretto di funzionari in servizio presso altre amministrazioni. La procedura concorsuale prevede una fase di selezione che comporta l'accesso a un periodo

di tirocinio teorico-pratico retribuito e soggetto a valutazione, e una prova finale. I bandi definiscono i requisiti e i criteri per la partecipazione alla procedura e per l'accesso alle varie fasi della stessa;

b) la valutazione delle conoscenze professionali e delle capacità tecniche e manageriali è finalizzata al conferimento di incarichi, all'attribuzione di incentivi economici e alle progressioni di carriera;

c) le posizioni organizzative di livello non dirigenziale riguardano lo svolgimento di incarichi professionali di elevata responsabilità, alta professionalità o elevata specializzazione, ivi compresa la direzione di uffici operativi. Gli incarichi sono conferiti a funzionari con almeno cinque anni di esperienza nella terza area e mediante una selezione interna che tiene conto delle capacità e del merito degli interessati e delle valutazioni dagli stessi conseguite negli anni precedenti. Gli incarichi sono soggetti a valutazione annuale;

d) sono individuate le strutture di vertice a livello centrale e regionale, e definito il modello organizzativo delle strutture periferiche. Gli uffici possono essere di livello dirigenziale e non dirigenziale. Le posizioni dirigenziali sono articolate in prima e seconda fascia. Le posizioni dirigenziali di seconda fascia e le posizioni organizzative non dirigenziali sono articolate in diversi livelli di responsabilità. La retribuzione di posizione e, in caso di valutazione positiva, la retribuzione di risultato spettante ai dirigenti e ai titolari di posizioni organizzative non dirigenziali è graduata in funzione del livello di responsabilità della posizione;

e) l'accesso alla qualifica dirigenziale avviene mediante procedura concorsuale per titoli ed esami, ferma restando la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato in base all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli esami consistono in due prove scritte e una prova orale, su materie attinenti ai compiti istituzionali dell'agenzia che bandisce il concorso. I titoli valutabili e i relativi criteri

sono definiti nei bandi, dando particolare rilievo alle esperienze lavorative pregresse. Le agenzie sono autorizzate ad effettuare concorsi riservati al personale in servizio presso l'agenzia che bandisce la procedura; ai concorsi riservati possono partecipare funzionari con almeno dieci anni di anzianità nella terza area. Nei concorsi riservati, nell'esame dei titoli si tiene conto della valutazione conseguita negli anni precedenti»;

l) sono aggiunti, in fine, gli elenchi A) e B), di cui all'allegato alla presente legge.

Art. 3.

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle agenzie fiscali salvo quanto diversamente previsto dalla disciplina dettata, per le medesime agenzie, negli articoli 56 e seguenti del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni»;

b) all'articolo 19, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I limiti rispettivamente del 10 e dell'8 per cento di cui al presente articolo sono elevati al 20 ed al 15 per cento per quanto riguarda le agenzie fiscali regolamentate dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300».

Art. 4.

(Modifiche statutarie e regolamentari)

1. Le agenzie fiscali provvedono ad adeguare alle disposizioni normative contenute nella presente legge i propri statuti e regolamenti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

(Disposizioni abrogative e di coordinamento)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, alle agenzie fiscali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in tema di riversamento al bilancio dello Stato degli avanzi di gestione conseguiti e le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2018 i commi 74, 75, 76 e 77 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati.

3. All'articolo 1 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono abrogati.

4. A decorrere dall'attività svolta dal 1° gennaio 2018 cessano di avere applicazione per le agenzie fiscali le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, riguardanti l'assegnazione di risorse per il potenziamento dell'amministrazione economica e finanziaria e per la corresponsione di compensi al personale dipendente. Resta fermo quanto previsto dal citato articolo 12 per la quota di risorse rivenienti dall'attività delle agenzie fiscali, ivi comprese quelle volte a promuovere l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali da quantificarsi in aggiunta rispetto alle altre risorse ivi indicate, destinata al fondo di assistenza per i finanziari, al fondo di previdenza per il personale del Ministero dell'economia e delle finanze, al potenziamento ed alla copertura di oneri indifferibili dell'amministrazione economico-finanziaria e del Corpo della guardia di finanza nonché quanto previsto dal medesimo articolo in relazione all'incentivazione

del personale del Ministero dell'economia e delle finanze cui continua a provvedersi annualmente con decreto ministeriale.

5. Al comma 11 dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In coerenza con il processo di integrazione operativa tra le attività dell'Agenzia delle dogane e quelle dell'incorporata Azienda autonoma dei monopoli di Stato, cessano di avere effetto le limitazioni per specifiche materie introdotte dall'articolo 23-*quater*, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con riguardo allo svolgimento delle funzioni dei vicedirettori, fermo restando il contingente complessivo ivi previsto».

6. All'articolo 70 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I finanziamenti di cui al comma 1, lettera *a*), sono accreditati a ciascuna agenzia su apposita contabilità speciale soggetta ai vincoli del sistema di tesoreria unica».

7. Per l'anno 2018, le dotazioni delle agenzie fiscali determinate secondo le disposizioni dell'articolo 70-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera *h*), della presente legge, sono integrate dell'ammontare delle risorse riconosciute alle agenzie ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lettera *c*), del medesimo decreto n. 300 del 1999, relativamente all'anno 2017.

Art. 6.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 70-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera *h*), della presente legge, si applicano a partire dall'esercizio 2018.

ALLEGATO

(Articolo 2, comma 1, lettera l))

«Elenco A)

(Articolo 70-bis, comma 1, lettera a))

Agenzia delle entrate	
Capitolo	Descrizione
1023	IRPEF
1203 (tranne artt. 2 e 7)	IVA SCAMBI INTERNI
1024	IRES ex IRPEG
1026	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI NONCHE' RITENUTE SUGLI INTERESSI E ALTRI REDDITI DI CAPITALE
1205	IMPOSTA DI BOLLO
1201	IMPOSTA DI REGISTRO
1034	IMPOSTE SOSTITUTIVE PREVISTE DALL'ARTICOLO 3, COMMI 160, 161 E 162 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 662
1208	IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI
1148	IMPOSTA SULLE RISERVE MATEMATICHE DEI RAMI VITA DELLE SOCIETA' ED ENTI CHE ESERCITANO ATTIVITA' ASSICURATIVA
1053	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEF E DELLE RELATIVE ADDIZIONALI, NONCHE' DELLE IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO SUL CONTRATTO DI LOCAZIONE (CEDOLARE SECCA)
1216	CANONI DI ABBONAMENTO ALLE RADIO AUDIZIONI CIRCOLARI E ALLA TELEVISIONE
1210	TASSE E IMPOSTE IPOTECARIE
3312	SANZIONI RELATIVE ALLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE
1217	TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE ESCLUSE QUELLE PER LA LICENZA DI PORTO D'ARMI ANCHE PER USO DI CACCIA DI CUI ALL'ARTICOLO 23, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1977, N. 968
1177	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI DA APPLICARE AI FONDI PENSIONE ED ALLE ALTRE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI ED INDIVIDUALI
1195	IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DI CUI ALL'ART. 44, COMMA 1, LETTERA G-QUATER DEL TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI
3313	SANZIONI RELATIVE ALLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE INDIRETTE
1027	RITENUTE D'ACCONTO O D'IMPOSTA SUGLI UTILI DISTRIBUITI DALLE PERSONE GIURIDICHE
1062	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI PER LA RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI NON NEGOZiate NEI MERCATI REGOLAMENTATI
1239	IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI
1243	DIRITTI CATASTALI E DI SCRITTURATO
1218	TASSE AUTOMOBILISTICHE
1028	RITENUTE SUI CONTRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI SUI PREMI, SULLE VINCITE E SUI CAPITALI DI ASSICURAZIONI SULLA VITA
1211	IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE (TOBIN TAX)
3210	INTERESSI RELATIVI ALLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE
1171	IMPOSTE DIRETTE DERIVANTI DALLA DEFINIZIONE DI PENDENZE E CONTROVERSIE TRIBUTARIE
1206	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO, IPOTECARIE E CATASTALI E DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE
1077	VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' DEL 3%, SULLA PARTE DI REDDITO COMPLESSIVO ECCEDENTE L'IMPORTO DI 300.000 EURO LORDI ANNUI, DI CUI AL DECRETO LEGGE N. 138 DEL 2011, ARTICOLO 2, COMMA 2
1197	IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DERIVANTI DALLA RIVALUTAZIONE DEI FONDI PER IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E DAI RENDIMENTI ATTRIBUITI AI FONDI DI PREVIDENZA
1193	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEF DOVUTA DAI SOGGETTI CHE SI AVVALGONO DEL REGIME FISCALE DELLE ATTIVITA' MARGINALI
1200	ENTRATE EVENTUALI DIVERSE CONCERNENTI LE IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO.
1074	IMPOSTE SOSTITUTIVE DI TRIBUTI DIRETTI
1079	IMPOSTA SUL VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE ALL'ESTERO DALLE PERSONE FISICHE RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO, PREVISTA DAL DECRETO LEGGE N. 201 DEL 2011, ARTICOLO 19, COMMA 18
1033	ENTRATE SOSTITUTIVE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI SULLE RIVALUTAZIONI DEI BENI AZIENDALI ISCRITTI IN BILANCIO E SULLO SMOBILIZZO DEI FONDI IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA
1078	IMPOSTA PATRIMONIALE SUL VALORE DEGLI IMMOBILI SITUATI ALL'ESTERO PREVISTA DAL DECRETO LEGGE N. 201 DEL 2011, ARTICOLO 19, COMMA 13
1018	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DELL'IRPEF SULLE PLUSVALENZE REALIZZATE ALL'ATTO DEL CONFERIMENTO DI IMMOBILI DA PARTE DI SOCIETA' DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATE, OPTANTI PER IL REGIME SPECIALE
1221	INCREMENTO DELL'ADDITIONALE ERARIALE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA RISERVATO ALL'ERARIO, AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 201 DEL 2011, ARTICOLO 48
1063	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI PER LA RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DEI TERRENI EDIFICABILI
1257	IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 20 PER CENTO SUL VALORE DEI PREMI CONSISTENTI IN BENI E SERVIZI NON IMPONIBILI AI FINI DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO, CON ESCLUSIONE DEI BIGLIETTI DELLE LOTTERIE NAZIONALI E DELLE GIOCAATE DEL LOTTO

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Agenzia delle entrate	
Capitolo	Descrizione
1174	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE INDENNITA' DI ESPROPRIO DELLE AREE FABBRICABILI
1230	IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI
1227	TASSE DI PUBBLICO INSEGNAMENTO
1036	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IMPOSTA SUL REDDITO APPLICATA ALLE PLUSVALENZE REALIZZATE CON LE CESSIONI DI BENI IMMOBILI E TERRENI SUSCETTIBILI DI UTILIZZAZIONE EDIFICATORIA
1220	ENTRATE DERIVANTI DALLA ADDIZIONALE ERARIALE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA DI CUI ALL'ARTICOLO 23, COMMA 21, DEL DECRETO LEGGE N. 98 DEL 2011
1253	ENTRATE DERIVANTI DALLA DEFINIZIONE DELLE SITUAZIONI E PENDENZE IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE
1017	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRRES E DELL'IRAP SULLE PLUSVALENZE RELATIVE A IMMOBILI DELLE SOCIETA' DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATE
1054	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRRES, DOVUTA DALLE SOCIETA' DI GESTIONE DEI FONDI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARI CHIUSI, DI CUI ALL'ART. 15 DELLA LEGGE 25 GENNAIO 1994, N. 86
1037	ADDIZIONALE ALLE IMPOSTE SUL REDDITO SULLA PRODUZIONE, DISTRIBUZIONE E RAPPRESENTAZIONE DI MATERIALE E PROGRAMMI TELEVISIVI DI CONTENUTO PORNOGRAFICO E DI INCITAMENTO ALLA VIOLENZA, NONCHE' DI TRASMISSIONI TELEVISIVE VOLTE A SOLLECITARE LA CREDULITA' POPOLARE
1025	ILOR
1224	IMPOSTA ERARIALE SUI VOLI DEI PASSEGGERI DI AEROTAXI DI CUI ALL'ARTICOLO 3-SEXIES, COMMA 1 LETT. A), DEL DECRETO-LEGGE 2 MARZO 2012, N. 16, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 26 APRILE 2012, N. 44
1192	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEF DOVUTA DAI SOGGETTI CHE INTRAPRENDONO UN'ATTIVITA' ARTISTICA O PROFESSIONALE OVVERO DI IMPRESA.
1222	TASSA ANNUALE DI STAZIONAMENTO DELLE IMBARCAZIONI PREVISTA DAL DECRETO LEGGE N. 201 DEL 2011, ARTICOLO 16, COMMA 2
1233	IMPOSTA SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA DELL'ERARIO
1049	ADDIZIONALE ALL'IRRES DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 6 FEBBRAIO 2009 N. 7
1196	IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DI CUI ALL'ART. 44, COMMA 1, LETTERA G-QUINQUES DEL TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI
1050	RITENUTA DI ACCONTO OPERATA DAI SOGGETTI OBBLIGATI A CORRISPONDERE UN TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2120 DEL CODICE CIVILE
1260	SOMME RELATIVE ALLA CHIUSURA DELLE PARTITE IVA INATTIVE
1040	IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DI SOCIETA', IMPRESE INDIVIDUALI, ENTI E STABILI ORGANIZZAZIONI DEI SOGGETTI PREDETTI
1032	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI SU PLUSVALENZE DA CESSIONE A TITOLO ONEROSO DI AZIONI E DI ALTRI RAPPORTI PARTECIPATIVI
1223	IMPOSTA ERARIALE SUGLI AEROMOBILI PRIVATI DI CUI ALL'ARTICOLO 16, COMMA 11, DEL DECRETO-LEGGE 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N. 214
1235	SOVRATTASSA ANNUALE A FAVORE DELLO STATO SULLE AUTOVEETTURE E SUGLI AUTOVEICOLI PER IL TRASPORTO PROMISCUO DI PERSONE E COSE AZIONATI CON MOTORE DIESEL
1228	TASSE RELATIVE ALL'ISTRUZIONE SUPERIORE (TASSE DI LAUREA E DIPLOMA - TASSE PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI)
1182	IMPOSTA SOSTITUTIVA DI IRPEF, IRES E IRAP A SEGUITO DELLA RIVALUTAZIONE DEI BENI DELLE IMPRESE
1048	SOMMA PARI AL 20 PER CENTO DEI PROVENTI DERIVANTI DA DEPOSITI DI DENARO, DI VALORI MOBILIARI E DI ALTRI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI E DA TITOLI SIMILARI, A GARANZIA DI FINANZIAMENTI CONCESSI AD IMPRESE RESIDENTI, EFFETTUATI FUORI DALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' PRODUTTIVE DI REDDITO D'IMPRESA
1249	IMPOSTA SOSTITUTIVA DI QUELLA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI
1198	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DI TERRENI EDIFICABILI E CON DESTINAZIONE AGRICOLA
1207	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA DI IMMOBILI IN CORSO DI ESECUZIONE AL 1 GENNAIO 2011
1242	ENTRATE DERIVANTI DAL CONDONO FISCALE IN MATERIA DI TASSE ED IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI
1172	ENTRATE DERIVANTI DALLA DEFINIZIONE DELLE SITUAZIONI E PENDENZE IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE
1219	ADDIZIONALE 5 PER CENTO SULL'IMPOSTA DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI RISERVATA ALL'ERARIO
1031	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUL REDDITO A CARICO DEI FONDI DI INVESTIMENTO
1301	RESIDUI ATTIVI DIVERSI PER TASSE E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI
1065	IMPOSTA SOSTITUTIVA DI IRPEF, IRES E IRAP DERIVANTE DALL'ADEGUAMENTO DELLE ESISTENZE INIZIALI DI MAGAZZINO

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Agenzia delle entrate	
Capitolo	Descrizione
1265	CONCORDATO PREVENTIVO RELATIVO ALLE IMPOSTE INDIRETTE
1238	TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE PER LA LICENZA DI PORTO D'ARMI ANCHE PER USO DI CACCIA
1199	IMPOSTA PATRIMONIALE SULL'AMMONTARE DEL VALORE NETTO DEI FONDI IMMOBILIARI CHIUSI DI CUI ALL'ART. 37 DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58
1056	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRRES E DELL'IRAP PARI AL 19 PER CENTO DELL'AMMONTARE DEL FONDO DI COPERTURA DI RISCHI SU CREDITI ISCRITTO NEL BILANCIO RELATIVO ALL'ESERCIZIO IN CORSO AL 1 GENNAIO 1999, TRASFERITO AL FONDO PER RISCHI BANCARI GENERALI AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA LEGGE 21 NOVEMBRE 2000, N. 342
1185	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI PER LO SCIoglimento O LA TRASFORMAZIONE AGEVOLATI DELLE SOCIETA' NON OPERATIVE
1073	IMPOSTA SOSTITUTIVA PER LE ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI OGGETTO DI EMERSIONE SUCCESSIVAMENTE DISMESSE, DOVUTA AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 201 DEL 2011, ARTICOLO 19, COMMA 12
1069	IMPOSTA SOSTITUTIVA DI IRPEF, IRRES E IRAP, SUL MAGGIOR VALORE DELLE RIMANENZE FINALI DETERMINATO PER EFFETTO DELLA PRIMA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 92-BIS DEL T.U. DELLE IMPOSTE SUI REDDITI, APPROVATO CON D.P.R. DEL 22 DICEMBRE 1986, N. 917
1250	ENTRATE CONSEGUENTI ALLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE ED ALLA SANATORIA DELLE IRREGOLARITA' FORMALI IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE
1030	ENTRATE DERIVANTI DAL CONDONO FISCALE IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE
1051	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'EUROPA DOVUTO DALLE PERSONE FISICHE
1254	TRIBUTO STRAORDINARIO DOVUTO DAI POSSESSORI DI TALUNI BENI DI LUSO
1029	ADDITIONALE STRAORDINARIA 8 PER CENTO ALL'IRPEG E ALL'ILOR ED ALLE RITENUTE DI CUI AGLI ARTICOLI 26, PRIMO E SECONDO COMMA, E 27, PENULTIMO COMMA, DEL DPR 29 SETTEMBRE 1973, N. 600
1237	DIRITTO DI VERIFICA DEL CRONOTACHIGRAFI CEE
1045	IMPOSTE SOSTITUTIVE SU RISERVE E FONDI IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA, SUI SALDI ATTIVI DI RIVALUTAZIONE COSTITUITI AI SENSI DELLE LEGGI 408 DEL 1990 E 413 DEL 1991, NONCHE' SULLA DIFFERENZA TRA IL VALORE DELLE AZIONI O QUOTE RICEVUTE E IL LORO COSTO FISCALMENTE RICONOSCIUTO IN RELAZIONE AD OPERAZIONI DI CONFERIMENTO EFFETTUATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 34 DELLA LEGGE 576 DEL 1975 E DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 904 DEL 1977.
1043	TRIBUTO STRAORDINARIO DOVUTO DAI SOGGETTI PASSIVI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE E DAI SOGGETTI PASSIVI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE
1255	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE INDIRETTE PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLE SOCIETA' DI FATTO
1041	RITENUTE SULLE PLUSVALENZE REALIZZATE MEDIANTE CESSIONI A TERMINE DI VALUTE ESTERE
1232	TASSA SPECIALE PER I VEICOLI AZIONATI CON GAS METANO E GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO
1236	IMPOSTA ERARIALE DA RISCOUOTERSI PER IL TRAMITE DELL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA, DOVUTA PER LA TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DI ATTI DA PRODURSI AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO
1188	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DELL'IRAP DOVUTA SULLA DIFFERENZA TRA IL VALORE NORMALE DEI BENI ASSEGNATI AI SOCI E IL LORO COSTO FISCALMENTE RICONOSCIUTO
1035	VERSAMENTI DI IMPOSTE SUI REDDITI IN BASE A DICHIARAZIONE INTEGRATIVA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 1990, N. 408.
1180	ENTRATE DERIVANTI DALLA DEFINIZIONE DELLE LITI FISCALI PENDENTI
1060	CONTRIBUZIONE SOSTITUTIVA PER L'ESTINZIONE DI DEBITI FISCALI E PREVIDENZIALI CONNESSI A PRESTAZIONI DI LAVORO IRREGOLARE PER I LAVORATORI DI IMPRESE CHE ADERISCONO AI PROGRAMMI DI EMERSIONE
1003	IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE
1004	IMPOSTA COMPLEMENTARE PROGRESSIVA SUL REDDITO COMPLESSIVO
1075	IMPOSTA STRAORDINARIA SULLE ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI DETENUTE FUORI DEL TERRITORIO NAZIONALE, DA RIMPATRIARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 13-BIS DEL DECRETO-LEGGE 1 LUGLIO 2009, N. 78. CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 3 AGOSTO 2009, N. 102
1057	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEF, DELL'IRRES E DELL'IRAP DOVUTA SULL'INCREMENTO DI IMPONIBILE DICHIARATO DAGLI IMPRENDITORI IMPEGNATI NEL PROGRAMMA DI EMERSIONE
1052	SOMME DOVUTE A SEGUITO DELLA REGOLARIZZAZIONE DEGLI OMESSI O RITARDATI VERSAMENTI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DELLE ALTRE IMPOSTE
1002	IMPOSTA SUL REDDITO DEI FABBRICATI

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Agenzia delle entrate	
Capitolo	Descrizione
1181	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI DA APPLICARE NELLA MISURA DELL'8 PER CENTO ALLA PARTE ECCEDENTE IL COSTO FISCALMENTE RICONOSCIUTO DEI BENI ASSEGNATI AI SOCI DELLE SOCIETA' NON OPERATIVE PER LE QUALI SIA STATO DELIBERATO LO SCIoglimento
1178	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA PER LA PARTITA IVA, DELL'IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE E DI ARTI E PROFESSIONI, DELL'ICI, DELLA TOSAP, DELL'IRPEF, DELL'ILOR E DELL'IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DELLE IMPRESE
1070	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI SULLE RISERVE ED ALTRI FONDI IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA
1011	ADDIZIONALE 5 PER CENTO ALLE IMPOSTE DIRETTE ERARIALI, ALLE IMPOSTE, SOVRAIMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI COMUNALI E PROVINCIALI, RISCOOTIBILI MEDIANTE RUOLI
1022	ENTRATE RISERVATE ALL'ERARIO DELLO STATO DERIVANTI DALLA PROROGA DELL'ADDIZIONALE STRAORDINARIA ALLE IMPOSTE DIRETTE
1013	ENTRATE RISERVATE ALL'ERARIO DERIVANTI DALL'ESTENSIONE ALL'IMPOSTA SULLE SOCIETA' E DALL'AUMENTO DELL'ADDIZIONALE 5 PER CENTO ALLE IMPOSTE DIRETTE ERARIALI, ALLE IMPOSTE, SOVRAIMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI COMUNALI E PROVINCIALI, RISCOOTIBILI MEDIANTE RUOLI
1225	DIRITTO DEL 5 PER CENTO SULL'INTROITO DELLE RAPPRESENTAZIONI ED ESECUZIONI DI OPERE ADATTE A PUBBLICO SPETTACOLO E DI OPERE MUSICALI DI PUBBLICO DOMINIO
1058	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEF APPLICATA SUI REDDITI DI LAVORO EMERSI
1059	IMPOSTA SOSTITUTIVA DI IRPEF, IRES, IRAP, IVA E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI APPLICATA AL COSTO DEL LAVORO IRREGOLARE OGGETTO DELL'A DICHIARAZIONE DI EMERSIONE
1038	ENTRATE CONSEGUENTI ALLE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE IN MATERIA DI REDDITI DEI FABBRICATI, DI CUI ALL'ARTICOLO 8, COMMA 5, DEL DECRETO-LEGGE 11 LUGLIO 1992, N.333
1190	IMPOSTA SOSTITUTIVA DI IRPEF, IRES E IRAP DOVUTA DAGLI ESERCENTI ATTIVITA' DI IMPRESA CHE HANNO PROCEDUTO ALLA REGOLARIZZAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI PER L'ADEGUAMENTO DELLE RIMANENZE DI MAGAZZINO
1042	IMPOSTA STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO NETTO DELLE IMPRESE DOVUTA DALLE SOCIETA' COOPERATIVE E LORO CONSORZI
1005	IMPOSTE SULLE SOCIETA' E SULLE OBBLIGAZIONI
1046	IMPOSTE SOSTITUTIVE DELL'IRPEF E DELL'ILOR CORRELATE ALLE OPERAZIONI DI CONFERIMENTO PREVISTE DALLA LEGGE 30 LUGLIO 1990, N.218
1150	ENTRATE CONSEGUENTI ALLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E ALLA SANATORIA DELLE IRREGOLARITA' FORMALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO
1246	VERSAMENTI DA PARTE DEI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE DELLA QUOTA DI ACCONTO DOVUTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE 28 MARZO 1997, N. 79, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 MAGGIO 1997, N. 140
1101	RESIDUI ATTIVI DIVERSI PER IMPOSTE DIRETTE E CONTRIBUTI VARI
1044	VERSAMENTI DA PARTE DELLE IMPRESE DI UNA SOMMA PARI AL VENTI PER CENTO DEI MAGGIORI VALORI ISCRITTI IN BILANCIO PER EFFETTO DELL'IMPUTAZIONE DEI DISAVANZI DA ANNULLAMENTO DERIVANTI DA OPERAZIONI DI FUSIONE O SCISSIONE
1020	ENTRATE RISERVATE ALL'ERARIO DELLO STATO DERIVANTI DALLA ADDIZIONALE STRAORDINARIA DA APPLICARSI AI TRIBUTI DIRETTI
1072	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI, DELLE RELATIVE ADDIZIONALI E DELL'IRAP, APPLICATA AGLI IMPORTI DERIVANTI DALL'ADEGUAMENTO DEI REDDITI DI IMPRESA E LAVORO AUTONOMO, NONCHE' DELLA BASE IMPONIBILE IRAP
1015	IMPOSTA STRAORDINARIA PROGRESSIVA SUL PATRIMONIO
1047	IMPOSTA SOSTITUTIVA PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI
1055	IMPOSTA SOSTITUTIVA SUGLI INTERESSI, PREMI ED ALTRI FRUTTI DEI TITOLI OBBLIGAZIONARI EMESSI DAGLI ENTI TERRITORIALI AI SENSI DELL'ART.35 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1994, N.724, DA RIASSEGNARE ALLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO, PER LA SUCCESSIVA DESTINAZIONE AGLI ENTI EMITTENTI
1061	SOMME RIVENIENTI DALLA CONTABILITA' SPECIALE "FONDI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA"
1064	IMPOSTA SOSTITUTIVA SU DISAVANZI DA ANNULLAMENTO
1066	CONCORDATO FISCALE PER ANNI PREGRESSI RELATIVO ALLE IMPOSTE DIRETTE
1067	CONCORDATO FISCALE PREVENTIVO RELATIVO ALLE IMPOSTE DIRETTE
1068	SOMME DERIVANTI DALLA DEFINIZIONE DEI RITARDATI OD OMESSI VERSAMENTI DI TRIBUTI
1076	VERSAMENTO DEL 5 PER CENTO DEL VALORE DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE
1085	SOMME DERIVANTI DALLE VARIAZIONI DELLE ALIQUOTE DI IMPOSTA E RIDUZIONI DELLA MISURA DELLE AGEVOLAZIONI E DELLE DETRAZIONI VIGENTI, IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE

Agenzia delle entrate	
Capitolo	Descrizione
1086	ENTRATE DERIVANTI DA MISURE STRAORDINARIE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE DA RIASSEGNARE AL FONDO PER LA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE
1103	VERSAMENTO ANTICIPATO DAI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE PREVISTO ALL'ART.3, COMMA 7 DEL D.L.138/2002
1104	ENTRATE DERIVANTI DALLA RIDUZIONE DEI REGIMI DI ESENZIONE, ESCLUSIONE E FAVORE FISCALE, PREVISTA DALL'ARTICOLO 40, COMMA 1-TER, DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2011, N.98
1170	ENTRATE CONSEGUENTI ALLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE IN MATERIA DEI REDDITI DI FABBRICATI
1176	IMPOSTA SOSTITUTIVA RELATIVA AI BENI IMMOBILI ESCLUSI DAL PATRIMONIO DELL'IMPRESA
1186	QUOTA DEL GETTITO DELL'IRAP A COMPENSAZIONE DELLA PERDITA DI GETTITO DERIVANTE DALL'ABOLIZIONE DELL'IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DELLE IMPRESE, NONCHE' DEI COSTI SOSTENUTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CUI ALL'ART.25, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 1997, N.446
1187	ECCEDENZE DEL GETTITO IRAP DETERMINATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 41 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 1997, N.446, DA RIASSEGNARE PER LE SOMME NECESSARIE AL FONDO DI COMPENSAZIONE INTERREGIONALE
1189	IMPOSTA SOSTITUTIVA DI IRPEF, IRAP E IVA, NELLA MISURA DEL 10 PER CENTO DELLA DIFFERENZA TRA IL VALORE NORMALE DEI BENI STRUMENTALI UTILIZZATI DALL'IMPRENDITORE INDIVIDUALE E IL RELATIVO VALORE FISCALMENTE RICONOSCIUTO
1194	MAGGIORI INTROITI ICI CONSEGUITI PER EFFETTO DELLA DETERMINAZIONE DELLA RENDITA CATASTALE DEFINITIVA
1251	ENTRATE DERIVANTI DALLA SANATORIA IN MATERIA DI TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
1258	CONCORDATO FISCALE PER ANNI PREGRESSI RELATIVO ALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
1259	SOMME RELATIVE ALLA DEFINIZIONE DEI CARICHI INCLUSI IN RUOLI PREGRESSI, EMESSI DA UFFICI STATALI E AFFIDATI AI CONCESSIONARI DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA RISCOSSIONE
1262	VERSAMENTO DELL'1,5 PER CENTO DELLE SOMME RISCOSE DALLE BANCHE, PREVISTO DAL DECRETO-LEGGE N. 341 DEL 10 DICEMBRE 2003
1266	SOMME DERIVANTI DALLE VARIAZIONI DELLE ALIQUOTE DI IMPOSTA E RIDUZIONI DELLA MISURA DELLE AGEVOLAZIONI E DELLE DETRAZIONI VIGENTI, IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE

Elenco B)

(Articolo 70-bis, comma 1, lettera b))

Agenzia delle dogane e dei monopoli	
Capitolo	Descrizione
1409	ACCISA SUI PRODOTTI ENERGETICI, LORO DERIVATI E PRODOTTI ANALOGHI
1203 (artt. 2 e 7)	IVA IMPORTAZIONI
1601	IMPOSTA SUL CONSUMO DEI TABACCHI
1801	PROVENTO DEL LOTTO
1821	PRELIEVO ERARIALE DOVUTO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, SUGLI APPARECCHI E CONGEGNI DI GIOCO, DI CUI ALL'ART. 110, COMMA 6, DEL REGIO DECRETO N. 773 DEL 1931
1421	ACCISA SUL GAS NATURALE PER COMBUSTIONE
1411	ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA E PROVENTI RELATIVI ALLE ADDIZIONALI
1402	ACCISA E IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO SULLA BIRRA
1401	ACCISA E IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO SUGLI SPIRITI
1410	ACCISA E IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO SUI GAS INCONDENSABILI DELLE RAFFINERIE E DELLE FABBRICHE CHE COMUNQUE LAVORANO PRODOTTI PETROLIFERI RESI LIQUIDI CON LA COMPRESSIONE
1804	PROVENTI DELLE ATTIVITA' DI GIUOCO
1431	IMPOSTA DI CONSUMO SUGLI OLI LUBRIFICANTI E SUI BITUMI DI PETROLIO
1805	QUOTA DEL 40 PER CENTO DELL'IMPOSTA UNICA SUI GIUOCHI DI ABILITA' E SUI CONCORSI PRONOSTICI
1400	ENTRATE EVENTUALI DIVERSE CONCERNENTI LE TASSE E LE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI
1007	QUOTA DEL 35 PER CENTO DELL'IMPOSTA UNICA SUI GIUOCHI DI ABILITA' E SUI CONCORSI PRONOSTICI
1008	QUOTA DEL 12,25 PER CENTO DELL'INCASSO LORDO DEI PROVENTI DERIVANTI ALLO STATO DALL'ESERCIZIO DEI GIUOCHI DI ABILITA' E DEI CONCORSI PRONOSTICI
1213	QUOTA DEL 25 PER CENTO DELL'IMPOSTA UNICA SUI GIUOCHI DI ABILITA' E SUI CONCORSI PRONOSTICI
1602	GETTITO DELL'IMPOSTA SUL CONSUMO DI TABACCHI RISERVATO ALL'ERARIO, AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 201 DEL 2011, ARTICOLO 48
1809	DIRITTO FISSO ERARIALE SUI CONCORSI PRONOSTICI
1461	SOVRIMPOSTA DI CONFINE SUI GAS INCONDENSABILI DI PRODOTTI PETROLIFERI E SUI GAS STESSI RESI LIQUIDI CON LA COMPRESSIONE
1413	ACCISA SUL CARBONE, LIGNITE E COKE DI CARBON FOSSILE UTILIZZATI PER CARBURAZIONE O COMBUSTIONE
1999	ENTRATE EVENTUALI DIVERSE CONCERNENTI IL LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIUOCO
1998	ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 3, DEL DECRETO-LEGGE 13 AGOSTO 2011, N. 138
1600	ENTRATE EVENTUALI DIVERSE CONCERNENTI LE IMPOSTE SUI CONSUMI E LE DOGANE
1416	PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI DENATURANTI, DEI PRODOTTI SOGGETTI AD ACCISA E IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO E DALLA VENDITA DEI CONTRASSEGNI DI STATO PER RECIPIENTI CONTENENTI PRODOTTI ALCOOLICI, NONCHE' PER I SURROGATI DI CAFFE' E PER LE RELATIVE MISCELE
1459	SOVRIMPOSTE DI CONFINE (ESCLUSE LE SOVRIMPOSTE SUGLI OLI MINERALI, LORO DERIVATI E PRODOTTI ANALOGHI, SUI GAS INCONDENSABILI DI PRODOTTI PETROLIFERI E SUI GAS STESSI RESI LIQUIDI CON LA COMPRESSIONE)
3314	SANZIONI AMMINISTRATIVE, DOVUTE DAI TRASGRESSORI IN MATERIA DI ACCISE E IMPOSTE DI CONSUMO
3315	INDENNITA' ED INTERESSI DI MORA CONCERNENTI LE IMPOSTE SUI CONSUMI E LE DOGANE
1460	SOVRIMPOSTA DI CONFINE SUGLI OLI MINERALI, LORO DERIVATI E PRODOTTI ANALOGHI
1441	TASSA SULLE EMISSIONI DI ANIDRIDE SOLFOROSA E DI OSSIDI DI AZOTO DOVUTA DAGLI ESERCENTI I GRANDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE
1603	IMPOSTA DI CONSUMO SUI PRODOTTI SUCCEDANEI DEI PRODOTTI DA FUMO
1419	DIRITTI DI LICENZA DOVUTI IN APPLICAZIONE DELLE LEGGI CHE DISCIPLINANO LE ACCISE E LE IMPOSTE ERARIALI DI CONSUMO
1412	ACCISA SUL GAS NATURALE PER AUTOTRAZIONE
1414	ACCISA SUGLI OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI UTILIZZATI PER CARBURAZIONE O COMBUSTIONE
1471	DIRITTI DOGANALI DIVERSI DAI DIRITTI DI CONFINE; SOMME RISCOSE A VARIO TITOLO DALLE DOGANE (DIRITTO DI MAGAZZINAGGIO, DIRITTO PER CONTRASSEGNI APPOSTI ALLE MERCI, INTERESSI MORATORI E PER PAGAMENTI DIFFERITI)
1450	ENTRATE EVENTUALI DIVERSE CONCERNENTI LE ACCISE E LE IMPOSTE DI CONSUMO
1800	ENTRATE EVENTUALI DIVERSE CONCERNENTI I MONOPOLI
1604	PROVENTI DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE E DELLA SOVRIMPOSTA DI CONFINE SUI FIAMMIFERI, NONCHE' DI TASSE DI LICENZA, PROVENTI VARI, SOPRATTASSE E MULTE CONCERNENTI I FIAMMIFERI

Agenzia delle dogane e dei monopoli	
Capitolo	Descrizione
1462	IMPOSTA SUL CONSUMO DEI TABACCHI IMPORTATI DIRETTAMENTE DA PRIVATI
1812	PROVENTI DERIVANTI DA NUOVI GIOCHI E SCOMMESSE PREVISTI DALL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE 13 MAGGIO 1999, N.133, AL NETTO DI IMPOSTE E SPESE
1418	ENTRATE RISERVATE ALL'ERARIO DELLO STATO DERIVANTI DALLA ADDIZIONALE ALL'IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO SULL'ENERGIA ELETTRICA, POSTA A CARICO DELL'ENEL, SENZA DIRITTO A RIVALSÀ, PER ESSERE RIPARTITA ANNUALMENTE FRA I COMUNI, LE PROVINCE, LE CAMERE DI COMMERCIO E LE AZIENDE DI CURA INTERESSATE
1806	ENTRATE INTEGRATIVE DEI PROVENTI DEL LOTTO RILEVATE IN SEDE DI REVISIONE DEL CONTO SETTIMANALE PRESENTATO DAI GESTORI
1466	INTERESSI COMPENSATIVI SULL'IMPORTO DEI DAZI ALL'IMPORTAZIONE DI MERCI IN REGIME DI PERFEZIONAMENTO ATTIVO, SISTEMA DELLA SOSPENSIONE
1417	ACCISA SULL'ALCOLE METILICO UTILIZZATO PER CARBURAZIONE O COMBUSTIONE
3316	INDENNITÀ ED INTERESSI DI MORA CONCERNENTI LE ENTRATE DEI MONOPOLI
1415	PROVENTI DELLE ADDIZIONALI RELATIVE ALL'IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA DERIVANTI DALL'ESTENSIONE, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEI TRIBUTI MEDESIMI, DEI CRITERI STABILITI NEL CAPITOLO I, PUNTO 2, DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DEL CIP N.15 DEL 14 DICEMBRE 1993.
1802	TASSA DI LOTTERIA SULLE TOMBOLE, LOTTERIE E CONCORSI A PREMIO; TASSA DI LICENZA SULLE OPERAZIONI A PREMIO
1477	IMPOSTA SUI CONSUMI DI CARBONE, COKE DI PETROLIO, BITUME DI ORIGINE NATURALE EMULSIONATO DENOMINATO "ORIMULSION" IMPIEGATI NEGLI IMPIANTI DI COMBUSTIONE
1430	ACCISA E IMPOSTA DI CONSUMO SUI SACCHETTI DI PLASTICA NON BIODEGRADABILI
1808	UTILE DELLE LOTTERIE NAZIONALI
1405	ACCISA E IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO SUGLI OLI DI SEMI
1403	ACCISA E IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO SULLO ZUCCHERO
1451	IMPOSTA SUL CONSUMO DEL CAFFÈ
1404	ACCISA E IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO SUL GLUCOSIO, MALTOSIO E ANALOGHE MATERIE ZUCCHERINE
1408	ACCISA E IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO SULLA MARGARINA
1420	ACCISA E IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO SULLE ARMI DA SPARO, SULLE MUNIZIONI E SUGLI ESPLOSIVI
1423	IMPOSTA DI CONSUMO SU PRODOTTI DI REGISTRAZIONE E RIPRODUZIONE DEL SUONO E DELL'IMMAGINE E SUGLI ALTRI PRODOTTI ELENCATI NELLA TABELLA ANNESSA AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1982, N.953, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1983, N.53
1452	IMPOSTA SUL CONSUMO DEL CACAO NATURALE O COMUNQUE LAVORATO, DELLE BUCCE E PELLICOLE DI CACAO E DEL BURRO DI CACAO
1458	TASSA DI COMPENSAZIONE SULL'IMPORTAZIONE DI ALCOLE ETILICO DI ORIGINE AGRICOLA OTTENUTO IN FRANCIA
1463	IMPOSTA SUL CONSUMO DELLE BANANE FRESCHE E SECCHIE E DELLE FARINE DI BANANE
1465	SOVRAIMPOSTA DI CONFINE SUI SACCHETTI DI PLASTICA NON BIODEGRADABILI
1469	DAZI CECA PER MERCI DESTINATE AL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
1472	IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI RISCOSSI NEGLI SCAMBI CON GLI STATI MEMBRI DELLA CEE DA DEVOLVERE ALLE COMUNITA' EUROPEE
1501	RESIDUI ATTIVI DIVERSI PER IMPOSTE SULLA PRODUZIONE
1502	RESIDUI ATTIVI DIVERSI PER DOGANE ED IMPOSTE SUI CONSUMI
1803	ADDIZIONALE ALLA TASSA DI LOTTERIA SUI CONCORSI A PREMIO ED ALLA TASSA DI LICENZA SULLE OPERAZIONI A PREMIO
1810	PROVENTI DERIVANTI DALLE LOTTERIE NAZIONALI AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
1811	PROVENTI DERIVANTI DAI CONCORSI PRONOSTICI TOTOGOL
1820	PROVENTI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DEL GIOCO DEL BINGO

».

